



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissioni riunite 6^aFinanze e 10^a Industria

“A.S. 783 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE”

AUDIZIONE

Roma, 18 GIUGNO 2013



1. Un quadro d'insieme e prime valutazioni

Il provvedimento oggi in esame recepisce la direttiva 2010/31/UE, in tema di prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari e, contestualmente, interviene per porre rimedio ad una procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002.

Il testo normativo, nel suo complesso, mira a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea, intervenendo sia attraverso modifiche ed integrazioni all'attuale impianto normativo sia mediante la proroga ed il potenziamento dei vigenti meccanismi agevolativi.

Una valutazione complessiva del provvedimento e del suo impatto sul sistema produttivo non può tuttavia prescindere da alcune considerazioni d'insieme: l'esame del decreto cade, infatti, in un momento di eccezionale difficoltà economica e sociale dell'Italia.

I dati congiunturali relativi ai primi mesi di quest'anno smentiscono la suggestione che il peggio appartenga al passato e che nei prossimi mesi si osserverà un'inversione di tendenza nelle dinamiche delle principali grandezze macroeconomiche.

Sulla base dei dati quantitativi su alcune importanti voci dei consumi, la spesa in termini reali è ancora in forte contrazione. Gli indici di fiducia, relativi tanto alle imprese quanto alle famiglie, stazionano su livelli storicamente depressi.

In alcuni casi toccano i minimi di sempre.

La crisi finanziaria, trasformatasi rapidamente in crisi economica, nel nostro paese è ormai prossima alla crisi sociale.

E' in questo contesto – drammatico ma realistico - che deve essere inquadrato il provvedimento oggi in esame e solo partendo da queste premesse e da queste considerazioni è possibile poter apprezzare appieno l'impatto del decreto ed offrirne una valutazione di merito e di efficacia.

Non vi è dubbio, infatti, che il provvedimento, offrendo una risposta concreta all'esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese, possa contribuire a imprimere un importante sostegno alla ripresa dell'economia e al rilancio dei consumi, ridando contestualmente vitalità a

tutto il settore edilizio e alle aziende dell'indotto, pesantemente gravati dalla crisi economica attuale e passata.

E' da tempo che Rete Imprese Italia sostiene l'importanza e l'urgenza di introdurre politiche volte a promuovere l'efficienza energetica: essa è, infatti, una formidabile leva per lo sviluppo e la crescita a lungo termine in quanto consente alle imprese di ridurre i costi, di incrementare le proprie capacità concorrenziali e la produttività complessiva dei fattori. Si consideri peraltro che il nostro attuale patrimonio edilizio (in gran parte edificato negli anni '60, '70, '80 e '90) non ha tenuto in alcun conto della necessità di contenimento dei consumi energetici. Ne deriva che il recupero di tali edifici appare indispensabile oltre che per l'ambiente anche per i grandi costi che famiglie e imprese stanno sopportando e che nel tempo stanno diventando sempre più insostenibili. Un'azione rivolta all'efficienza energetica degli edifici, darebbe poi un grande sostegno e aprirebbe nuove prospettive di sviluppo anche alle imprese del settore delle costruzioni che attraversano un momento di grande difficoltà. Tali aziende avrebbero così una effettiva possibilità di riconversione delle loro attività, tale da creare un circuito virtuoso di sviluppo e di azioni a beneficio dell'ambiente.

2. La proroga delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica

Uno dei punti più qualificanti del provvedimento è rappresentato dall'articolo 14, che ha previsto un potenziamento del regime di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, che pertanto passano dal 55 per cento al 65.

Come noto, la suddetta percentuale si applica per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. Gli interventi incentivati sono quelli introdotti con la legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006):

- art. 1 comma 344 - Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici;
- art. 1 comma 345 - Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
- art. 1 comma 346 - Detrazione per l'installazione di pannelli solari;
- art. 1 comma 347 - Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale.

La detrazione non spetta più alle spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (interventi finanziati dal decreto 28 dicembre 2012 cd. "Conto termico").

Il comma 2 dell'articolo 14 è dedicato agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio. Per questi interventi il provvedimento prevede un periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori oggetto della detrazione fiscale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello condominiale e per la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio. Le detrazioni di cui al comma 2 sono quindi previste per interventi realizzati nel periodo dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014.

Una valutazione dell'articolo e una stima del suo presumibile impatto sul sistema economico e produttivo non può che prendere le mosse dagli effetti – accertati – che le precedenti misure incentivanti hanno sino ad oggi prodotto.

In questo senso possiamo ritenere che l'efficienza energetica negli usi finali ha ottenuto, nel nostro Paese, buoni risultati anche grazie a programmi di sostegno riconfermati negli anni ed ha fornito sia un contributo al raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a rispettare in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, sia un importante supporto per lo sviluppo delle imprese che operano nelle numerose attività connesse al settore (installazione, edilizia, produzione e distribuzione di componenti e prodotti per l'edilizia sostenibile etc.).

Inoltre, alcuni studi sugli effetti positivi apportati dallo strumento delle detrazioni per l'efficienza, dimostrano che nel corso degli anni queste agevolazioni hanno determinato un saldo positivo per il bilancio dello stato, che si protrarrà anche negli anni successivi, al contrario di quanto emerge dalla relazione tecnica a questo provvedimento, che limita invece il saldo positivo solo al 2013. Comunque tra i benefici si dovrebbe tener conto, oltre che delle maggiori entrate fiscali, anche dei risparmi per i costi ambientali non dovuti, e per i risparmi connessi al bilancio energetico del Paese.

Il quadro di sintesi pubblicato annualmente da ENEA evidenzia che dal punto di vista quantitativo lo strumento agevolativo fiscale ha avuto un successo considerevole

generando investimenti complessivi per 17 miliardi (2007-2012) per un numero di più di un milione di interventi. Ciò nonostante, cumulando il numero degli interventi di riqualificazione energetica – parziali e globali - effettuati sul territorio nazionale dal 2007 al 2011, si può determinare che solo il 5% delle famiglie italiane abbia beneficiato della “campagna del 55%” (Fonte ENEA) e analogamente, cumulando il numero delle pratiche inviate ad ENEA dal 2007 sino al 30.06.2013 si ottiene che circa il 7% del patrimonio edilizio nazionale avrà subito un ciclo di riqualificazione energetica (parziale o globale) beneficiando di questo specifico sistema di incentivi.

Il potenziale di riqualificazione energetica del nostro parco immobiliare è quindi molto elevato. Da un’analisi quantitativa dei dati nazionali relativi al 2011, risulta che:

1. la maggior parte delle pratiche ricevute da ENEA riguarda la sostituzione degli infissi (59%, in aumento rispetto al 55% dell’anno precedente);
2. il 27% del totale - dato percentuale in calo rispetto al 2010 - coinvolge la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale;
3. pur in calo nel numero assoluto, viene sostanzialmente confermata la percentuale relativa all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria (11%);
4. solo il 3% di tutte le pratiche inviate riguarda la coibentazione di strutture opache orizzontali e verticali (dato percentuale in linea rispetto al 2010).

Al fine di migliorare gli interventi proposti dal Decreto Legge, Rete Imprese Italia ritiene opportuno sottolineare le principali criticità manifestatesi nel corso degli anni in merito al meccanismo delle detrazioni suddette. A nostro giudizio, i punti deboli dell’agevolazione fiscale, sono ascrivibili a tre diversi aspetti:

- ✓ l’esistenza di una scadenza ravvicinata dell’agevolazione che ha contraddistinto e contraddistingue ancora il meccanismo agevolativo e che adesso si differisce anche per tipologia di intervento (condominio – singolo appartamento);
- ✓ lo scarso utilizzo al sud d’Italia connesso in parte con le minor spese di riscaldamento;
- ✓ il beneficio fiscale spalmato in un arco di tempo eccessivamente lungo (10 anni) rispetto all’entità dell’investimento iniziale.

Rete Imprese Italia auspica quindi che:

- ✓ il credito d'imposta venga esteso anche a tutto il 2014 creando uniformità tra tipologie di edificio, garantendo la continuità con la definizione di nuove misure strutturali, come previsto dall'articolo 15;
- ✓ sia ridotto il numero degli anni su cui ripartire il beneficio.

Solo riducendo il numero di anni su cui ripartire il beneficio e rendendo più stabile la tipologia di incentivo, l'agevolazione realmente costituirà un deterrente all'evasione fiscale e amplificherà gli effetti sull'economia. Al tal riguardo Rete Imprese Italia propone un meccanismo detrattivo che si completi, in termini di benefici per colui che investe, nell'arco di 8 anni e che preveda che la quota di detrazione nei primi due anni sia doppia rispetto a quella degli altri anni .

Parallelamente diventa importante, a giudizio di Rete Imprese Italia, garantire la presenza di incentivi fiscali per orizzonti temporali pluriennali, al fine di dare certezza agli investitori, individuando una metodologia flessibile che possa avere carattere di stabilità in termini di quantificazione del beneficio fiscale atteso e rispetto all'ambito di applicazione.

La direzione giusta è stata individuata nell'articolo 4 del D. L. 201/2011 che dà certezza agli investitori rendendo strutturale per gli anni a venire l'agevolazione del 36% per le ristrutturazione edilizie, successivamente innalzata, al 50%.

Per tali ragioni si ritiene necessario che l'articolo 15, in fase di conversione in legge, definisca i criteri di delega al Governo per definire un nuovo quadro degli incentivi per l'efficienza, secondo i seguenti principi:

- strutturalità nel tempo;
- correlazione tra valore dell'incentivo e entità del risparmio energetico ottenuto;
- uniformità delle procedure afferenti agli incentivi per l'efficienza con quelle delle ristrutturazioni.

3. Il recepimento della Direttiva 2010/31 e le modifiche al D.Lgs. n. 192/2005

Nell'ambito del recepimento della Direttiva 2010/31 Rete Imprese Italia evidenzia alcune proposte correttive al testo di legge.

In particolare, all'articolo 7, deve essere recepita puntualmente la previsione normativa della Direttiva 2010-31 nella parte in cui prevede che il progettista valuti diverse ipotesi

progettuali in termini di sistemi alternativi ad alta efficienza energetica proponendole al soggetto investitore. Nello specifico la Direttiva (articolo 6) indica una serie di tecnologie ad alta efficienza tra cui anche la cogenerazione. Nel recepimento di tale norma il comma 2 dell'articolo 7 richiama i sistemi ad alta efficienza individuati solo a titolo esemplificativo mentre il fine della la Direttiva è diverso ed è finalizzato ad individuare 4 tipologie di sistemi ad alta efficienza, non esaustivi ma comunque sistemi meritevoli di opportune valutazioni tecniche. Tale affermazione è più chiara dalla lettura dell'articolo 7 della Direttiva, inerente i casi di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, dove si richiamano i sistemi precedentemente individuati riconoscendo loro la giusta importanza. La direttiva prevede al riguardo: *“Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.”* Il decreto legge non tiene conto per le ristrutturazione rilevanti dell'opportunità che siano valutate tutte le tecnologie possibili tra cui quelle espressamente citate (sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili; pompe di calore).

Merita soffermarsi sulla previsione di cui all'articolo 5 del decreto legge in merito agli edifici ad energia quasi zero. Vale a dire edifici il cui fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo ed è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).

Nello specifico si prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

Rete Imprese Italia ritiene che per poter arrivare a costruire nuovi edifici a energia quasi zero sarà di cruciale importanza lavorare congiuntamente sulla normativa di contorno al tema dell'efficienza energetica per il tramite dell'assunzione di ulteriori interventi intesi ad eliminare le barriere attualmente esistenti tra le quali:

- l'accesso al credito fortemente limitato e/o contingentato per periodi di tempo limitati;
- l'assenza di una contrattualistica specializzata (ad es., il finanziamento tramite terzi ed i contratti basati sul rendimento energetico sono strumenti ancora poco diffusi);
- l'incertezza normativa;
- l'assenza di una strategia di sostegno stabile e scarsa correlazione tra le misure incentivanti, benefici concreti derivanti dai singoli interventi e relativi tempi di recupero.
- ai limiti operativi connessi con l'utilizzo delle reti.

Fondamentale sarà attivare e incentivare, anche nell'ottica dell'emanazione entro il 31 dicembre 2014 di uno specifico Piano d'azione, nuove forme contrattuali per valorizzare il risparmio energetico generabile a seguito di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e quindi Rete Imprese Italia auspica che venga definito al più presto uno schema contrattuale-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative. Nelle more dell'individuazione di nuovi strumenti contrattuali occorre da subito potenziare quelli esistenti. Ci riferiamo in particolare al "contratto servizio energia" e alla necessità di ripristinare l'IVA agevolata al 10% .

A completamento del sistema di incentivi oggi vigente – che si basa su detrazioni fiscali in favore dell'utilizzatore dell'immobile - si dovrebbe prevedere l'istituzione di Fondi di Rotazione a sostegno degli investimenti in efficienza energetica con possibilità di prestiti finanziari agevolati anche in favore di imprese specializzate che realizzano l'intervento. Beneficiario del finanziamento dovrà essere quindi colui che effettua l'investimento.

All'articolo 2 sono previste due diverse tipologie di attestati, quello di prestazione energetica e quello di qualificazione energetica, che risultano in parte sovrapposti e che possono determinare confusione se non si specifica la finalità di entrambi.

In considerazione della competenza delle regioni in materia di formazione professionale, e della numerosità delle categorie interessate, si ritiene che i requisiti di qualificazione degli esperti a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica, debbano essere

definiti attraverso lo strumento più idoneo della Conferenza Stato – Regioni e con il coinvolgimento delle categorie interessate.

Sempre in tema di certificazione energetica si evidenzia che l'articolo 15 del D.L. 63/2013 ha introdotto un sistema sanzionatorio che si applica anche alle agenzie immobiliari, in quanto responsabili degli annunci di vendita e di locazione.

Al riguardo, Rete Imprese Italia evidenzia che è opportuno introdurre i seguenti chiarimenti:

- che la violazione dell'obbligo previsto all'articolo 6, comma 8 sussista qualora il contratto tra proprietario dell'immobile e agenzia immobiliare per disporre la pubblicazione dell'annuncio sia stato effettuato in data successiva o concomitante al 6 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del provvedimento. E, quindi, le pubblicazioni di annunci relativi ad accordi contrattuali precedenti al 6 giugno non saranno soggette a sanzioni fino a conclusione di quanto previsto nel contratto originario;
- per ogni unità immobiliare pubblicizzata la violazione dovrà considerarsi unica e quindi sanzionabile solo una volta (es: caso stesso annuncio pubblicizzato con mezzi diversi);
- solo gli annunci commissionati dopo il 6 giugno 2013 saranno soggetti agli obblighi individuati dall'articolo 6 salvo il rispetto della specifica normativa regionale, se presente;
- per quanto riguarda i cartelli vendesi/affittasi il titolare dell'annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 6 giugno 2013, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dovrà trasmettere un'autodichiarazione, ai sensi dell'art 47 del dpr 445/2000, al Comune in cui è situato l'immobile indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli. Solo il Comune dove è situato l'edificio o l'unità immobiliare relativa all'annuncio sarà competente ad erogare la specifica sanzione.

Infine, RETE Imprese Italia auspica un intervento correttivo volto a prevedere che vi sia proporzionalità tra la sanzione applicata e l'entità del danno connesso alla violazione.

4. La proroga della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie

Il decreto in esame proroga fino al 31 dicembre 2013, la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, prevista dal “Decreto Crescita” (D.L. n. 83 del 2012) fino al 30 giugno 2013. Inoltre, riconosce ai contribuenti che fruiscono di tale agevolazione fiscale una ulteriore detrazione per le spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale ultima detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Al riguardo, si ritiene utile ricordare che - al fine di incentivare, ulteriormente, la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio - il citato D.L. n. 83 del 2012, è intervenuto sulla misura della detrazione Irpef spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia, innalzandola dal 36% al 50%. Inoltre, ha aumentato da 48.000 euro a 96.000 euro, il limite massimo di spesa (per unità immobiliare) su cui calcolare il “bonus fiscale”.

Tali misure, come detto, avevano una durata transitoria, trovando applicazione, limitatamente, alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013.

Inoltre, si ricorda che la detrazione fiscale in esame - introdotta nel 1998 e, poi, più volte prorogata - è stata “messa a regime”, nella misura del 36%, dal “Decreto Salva Italia” (D.L. n. 201 del 2011), attraverso l’introduzione nel Tuir del nuovo art. 16-bis, il quale riprende tutti i principali aspetti della previgente disciplina, dal perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione, alle condizioni di spettanza del beneficio fiscale.

Premesso ciò, R.ETE. Imprese Italia auspica che - a fronte della drammatica situazione del mercato dell’edilizia e del legno-arredo - la detrazione Irpef nella misura del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie, con l’inclusione anche degli arredi fra gli acquisti ammessi alla detrazione, sia prorogata, almeno, fino al 31 dicembre 2014.

La richiesta si fonda, da un lato, sulla consapevolezza che quello dell’edilizia è un “volano” essenziale per poter far ripartire il motore dell’economia reale, trattandosi di uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale, dall’altro, sulla convinzione che l’estensione della detrazione anche ai mobili potenzierebbe, notevolmente, l’efficacia della misura in termini di impulso alla crescita economica del nostro Paese.

L'acquisto dei mobili finalizzato all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, inoltre, dovrebbe, anch'esso, diventare "strutturale" con l'inserimento della misura nel Tuir. Infatti, l'inclusione dell'acquisto degli arredi a "regime" nella detrazione fiscale in esame, contribuirebbe a rilanciare in maniera significativa i consumi in un settore prioritario del "Made in Italy" la cui domanda interna è in crisi, ormai, da oltre 15 anni ed ha subito un drammatico crollo a seguito della grave recessione economica. Per di più, potenzierebbe l'efficacia stessa del provvedimento sul settore edile, offrendo uno stimolo effettivo, e non presunto, ad avviare le pratiche anche per piccole ristrutturazioni.

Infine, l'estensione della detrazione Irpef anche agli arredi, in quanto parti integranti e sostanziali della riqualificazione edilizia, oltre ad essere improntata al principio del "conflitto di interessi", non comporterebbe incrementi di costo per lo Stato in quanto resterebbe, in ogni caso, fermo il limite massimo di spesa complessiva per unità immobiliare previsto dalla normativa.

5. Le modifiche alla disciplina Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Il decreto in esame prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività, si applichi l'aliquota Iva nella misura del 10%, in luogo di quella ridotta del 4%, mentre resta invariata, nella misura del 10%, l'aliquota Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in luoghi diversi da quelli suddetti, come si desume, chiaramente, dalla Relazione tecnica al decreto.

Tuttavia, la nuova formulazione del n. 121) della Tabella, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal provvedimento in esame, può generare dubbi interpretativi sul regime Iva applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in luoghi diversi da quelli destinati alla collettività, facendo rientrare, erroneamente, queste ultime nell'ambito di applicazione dell'aliquota ordinaria del 21%.

Al fine di eliminare, quindi, qualsiasi dubbio interpretativo, è indispensabile, in sede di conversione in legge del decreto, apportare le dovute correzioni alla norma in esame.

6. Qualificazione degli installatori da fonti rinnovabili

Si esprime grande apprezzamento per la modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 15 del D.Lgs 28/11 e per l'abrogazione del comma 3 e dell'allegato 4 dello stesso articolo 15.

Tale previsione, infatti, recupera totalmente la lettera d) dell'art. 4, comma 1) del DM 37/08 (che disciplina l'attività di installazione di impianti) equiparandola alle altre lettere del medesimo articolo e riconosce la qualificazione già acquisita dagli installatori in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e dell'esperienza maturata in anni di lavoro.

Tutte le imprese già qualificate del settore dell'installazione di impianti sono, infatti, abilitate ad operare interventi in materia di "installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa , di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore...".

Il Legislatore supera, con tale modifica normativa, una grave e oggettiva discriminazione e scongiura un "nuovo rischio esodati" per 80 mila imprese del settore.